

ACCESSO AD INFORMAZIONI AMBIENTALI – NOZIONE DI «INFORMAZIONE AMBIENTALE» - DEVE CONSIDERARSI INFORMAZIONE AMBIENTALE QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI MA ANCHE IN ATTI ENDO-PROCEDIMENTALI (LETTERE, RELAZIONI, NASTRI, VIDEO, PARERI ETC.) CHE ABBIANO ATTINENZA CON L'AMBIENTE, INTENDENDO CON CIÒ SIA LO STATO DELL'AMBIENTE SIA LE ATTIVITÀ, I PROVVEDIMENTI E LE DECISIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE ABBIANO UN QUALCHE EFFETTO SULL'AMBIENTE. «INFORMAZIONE AMBIENTALE» È UNA NOZIONE MOLTO AMPIA CHE COMPRENDE QUALSIASI INFORMAZIONE DISPONIBILE CONCERNENTE LO STATO DEGLI ELEMENTI DELL'AMBIENTE E FATTORI QUALI, L'ENERGIA CHE INCIDONO O POSSONO INCIDERE SUGLI ELEMENTI DELL'AMBIENTE.

Ricorrente: Legambiente

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di e

.....

FATTO

L'Associazione ambientalista Legambiente, portatrice di interessi pubblici e privati, con nota PEC dell'11/9/2017 formulava istanza di accesso avente oggetto "autorizzazione al taglio di tre lampioni della passeggiata delle mura fra il baluardo e baluardo per fare posto alle strutture necessarie al prossimo concerto dei" alla Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di e

L'amministrazione non dava risposta nel termine di trenta giorni.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

E' pervenuta il 13/11/2017 memoria della Soprintendenza, che ha dedotto di aver negato l'accesso perché la richiesta non è motivata e non perché non attiene all'ambiente, ma a interventi tecnici relativi ad impianti di illuminazione della città sottoposti a vincolo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Commissione ritiene la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che l'associazione ambientalista è portatrice di interessi pubblici e privati.

Peraltro, l'accesso attiene ad informazioni ambientali, per le quali il D.Lgs. 195 del 19 agosto 2005, che ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale abrogando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 39 del 1997, stabilisce una legittimazione molto ampia.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, invero, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale "prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241".

Il nostro ordinamento considera informazione ambientale qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

«Informazione ambientale» è una nozione molto ampia che comprende qualsiasi informazione disponibile concernente lo stato degli elementi dell'ambiente e fattori quali, l'energia che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 novembre 2017)